

**Civile Sent. Sez. L Num. 10854 Anno 2020**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE**

**Relatore: SPENA FRANCESCA**

**Data pubblicazione: 08/06/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso 30311-2018 proposto da:

TURSI EDUARDO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA GANDOLFI, ANDREA TRENTIN;

- *ricorrente* -

2019

4050

**contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BELLUZZI-FIORAVANTI DI BOLOGNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 62/2018 della CORTE D'APPELLO  
di BOLOGNA, depositata il 16/04/201 R.G.N. 466/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/12/2019 dal Consigliere Dott.  
FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso  
per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato ANTONINI GIORGIO.

### **FATTI DI CAUSA**

1. con sentenza in data 18 gennaio- 16 aprile 2018 nr. 62 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da EDUARDO ALESSANDRO TURSI— già dipendente a termine del MIUR, con mansioni di assistente tecnico presso l'Istituto scolastico Belluzzi –Fioravanti di Bologna— per la dichiarazione di illegittimità del decreto del dirigente scolastico del 6.10.2016 nonché della nota del 12.10.2016, con cui si disponeva la risoluzione immediata del contratto di lavoro a termine in corso ed il depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia del personale ATA.


2. La Corte territoriale esponeva essere incontestato : che nella autocertificazione rilasciata all'atto della assunzione il TURSI aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali; che nei confronti del TURSI era stata emessa sentenza di applicazione della pena ex articoli 444 e segg. cod.proc.pen., divenuta irrevocabile; che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta ai sensi dell'articolo 75 DPR nr. 445/2000, per la non-veridicità del contenuto di tale dichiarazione.

3. La sentenza di patteggiamento, salvo diverse disposizioni— nel caso esaminato non rinvenibili— era equiparata ad una sentenza di condanna; non rilevava la avvenuta estinzione del reato per il decorso di cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza (art. 445, comma tre, cod.proc.pen.), in quanto restava il dato storico della emissione della sentenza, che doveva essere dichiarata nella autocertificazione.

4. Neppure rilevava, in relazione all'ipotesi di cui all'articolo 75 DPR 445/2000, lo stato soggettivo di buona fede dedotto dal TURSI né la archiviazione del procedimento penale a suo carico per i fatti che avevano dato luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza EDUARDO ALESSANDRO TURSI, articolato in quattro motivi, cui il MINISTERO e l'ISTITUTO SCOLASTICO intimati non hanno opposto difese.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**



1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. — omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti .

2. Si lamenta l'omesso esame del contenuto della dichiarazione resa all'atto della assunzione (doc. 6 del fascicolo di primo grado), che consisteva in un modulo prestampato proveniente dalla stessa amministrazione scolastica, nel quale si chiedeva al sottoscrittore se avesse riportato «condanne» penali e non anche se fossero state emesse a suo carico sentenze «equiparate» a quelle di condanna.

3. Si assume che in relazione ai contenuti della dichiarazione sottoscritta mancava il mendacio e, quanto al profilo soggettivo: che la sentenza di applicazione della pena non risultava in un precedente certificato richiesto dalla pubblica amministrazione (del 13.10.2010: documento 12 del fascicolo del primo grado) ; che egli non era tenuto a conoscere la equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.

4. Il motivo è inammissibile.

5. Il fatto dedotto è stato infatti esaminato nella sentenza impugnata; la Corte territoriale nella ricostruzione del fatto storico si è mossa dalla circostanza incontestata che il TURSI nella certificazione rilasciata all'atto della assunzione aveva dichiarato « di non avere riportato condanne penali» (pagina 5 della sentenza impugnata, 4<sup>^</sup> capoverso).

6. Ciò che, dunque, si contesta in ricorso non è l'omesso esame di un dato storico ma piuttosto la assimilazione operata dalla Corte territoriale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alla sentenza di condanna; trattasi sotto questo profilo della deduzione di un errore di diritto e non già di un vizio della motivazione.

7. Sotto il profilo soggettivo, poi, la censura non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che consiste nella irrilevanza dello stato psicologico di buona fede ai fini dell'articolo 75 DPR 445/2000.




8. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ — violazione e falsa applicazione dell'articolo 75 DPR 445/2000.

9. Ha affermato che essendo in atti un precedente certificato del casellario giudiziario in cui non risultavano pregiudizi non si poteva ritenere la dichiarazione come non veritiera. Ha altresì dedotto che la sentenza di patteggiamento non ha le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna e che il reato per il quale gli era stata applicata la pena era estinto per prescrizione. Da ultimo, ha ribadito che il modulo sottoscritto all'atto della assunzione a termine riportava una dicitura non chiara in ordine al contenuto della dichiarazione e che avrebbe dovuto essere considerato anche l'elemento soggettivo.

10. Il motivo è infondato.

11. Questa Corte ha già affermato (Cassazione civile sez. lav., 31/07/2019, n.20721)— seppure in relazione alla diversa ipotesi dei giudizi disciplinari presso le pubbliche autorità— che l'articolo 653 cod.proc.pen. laddove si riferisce alla efficacia di giudicato della «sentenza penale di condanna» comprende anche la sentenza di applicazione della pena, per la genericità del dato testuale e per il fatto che l'art. 445 cod.proc.pen., comma 1 *bis*, stabilisce che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna». Alla base di tale principio vi è in sostanza la considerazione del disposto attuale dell'art. 445, comma 1 bis, ultima parte, secondo cui «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

12. Il medesimo principio è estensibile, dunque, a tutte le ipotesi, in cui il dato testuale faccia genericamente riferimento ad una «sentenza di condanna» e manchi una specifica previsione di esclusione della sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 cod.proc.civ. (quale è, ad esempio, quella, di cui allo stesso articolo 445 cod.proc.civ., sulla mancanza di efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi).



13. Ne discende la correttezza della equiparazione compiuta dalla Corte territoriale della sentenza di applicazione della pena resa a carico del TURSI ad una sentenza di condanna.

14. Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, occorre distinguere la ipotesi di cui all'articolo 75 DPR 445/2000 da quella considerata dall'articolo 55 *quater*, comma uno lettera *d*) D.Lgs. 165/2001 come ipotesi di licenziamento disciplinare («falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro...»).

15. Questa Corte ha già chiarito ( Cass. sez. lav. 11 luglio 2019 nr. 18699; Cassazione sez. lav., 23/09/2016, n.18719), con orientamento qui condiviso, che nell'ipotesi di cui all'articolo 75 DPR 445/2000 non rileva lo stato psicologico del dichiarante.

16. La norma dispone che «qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».

17. In relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorché l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicché è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.

18. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 *quater*, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata.



19. Nella fattispecie di causa, in applicazione dei suesposti principi, il rigetto della censura consegue ai seguenti rilievi :

- sotto il profilo del mendacio è irrilevante la produzione di un diverso certificato penale da cui sarebbe risultata la incensuratezza del TURSI, dovendo aversi riguardo alla realtà storica del pregiudizio penale, in questa sede non contestata.

- il ricorrente non ha dedotto che il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena fosse tra quelli che— a norma delle disposizioni ministeriali richiamate dall'articolo 8 D.M. 13 dicembre 2000, n . 430— NON impedivano l'inserimento nelle graduatorie di istituto .

20. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione falsa applicazione degli articoli 91, 92, 112 cod.proc.civ., lamentando la mancata compensazione delle spese di giudizio nonostante la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92, comma due, cod.proc.civ.

21. Il motivo è infondato. Deve invero ribadirsi il principio (per tutte Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, n.24502) secondo cui il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

22. Con il quarto motivo, proposto in via gradata, si prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75 DPR 445/2000, in relazione all'articolo 3 Cost., laddove inteso nel senso dell'automatismo dell'effetto legale della decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione— a prescindere dalla valutazione del caso concreto e



dell'elemento soggettivo— per violazione dei principio di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza.

23. Il motivo è infondato, per quanto sopra osservato rispetto alla censura di violazione dell'articolo 75 DPR 445/2000 posta con il secondo motivo.

24. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto .

25. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione degli enti intimati.

26. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .

**PQM**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.



Così deciso in Roma in data 10 dicembre 2019

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

*Renzo Scapone*

*Giovanni Ruello*



**Funzionario Giudiziario**  
**Dott. Giovanni RUELLO**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
in Sezione **Alto**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale